

Comune di Zumaglia (Biella)

Modifica parziale del Regolamento Edilizio Comunale approvata con D.C.C. n. 21 del 12/07/2011.

Art. 53 Arredo urbano e da giardino

Si definiscono interventi di arredo urbano quelli che riguardano manufatti minori che concorrono alla determinazione dell'immagine urbana-paesaggistica dei luoghi; da tale definizione restano comunque esclusi quei manufatti destinati allo svolgimento di un'attività economica.

In generale, sono da intendersi opere di arredo urbano, anche in relazione al loro impatto visivo:

- ◆ monumenti, lapidi e cippi commemorativi;
- ◆ fontane, fioriere e oggetti decorativi ed artistici;
- ◆ insegne ed indicatori segnaletici pubblicitari;
- ◆ pensiline, cabine e box di pubblico servizio;
- ◆ apparecchi di illuminazione e per altri servizi tecnici;
- ◆ costruzioni per giochi infantili;
- ◆ sedili, dissuasori di sosta, gettacarta, reggibiciclette, ecc..

Gli arredi da giardino sono elementi accessori finalizzati al godimento dello spazio aperto privato che, in virtù delle particolari caratteristiche costruttive e di ingombro, non costituiscono superficie coperta, superficie lorda di pavimento e volume, e non sono soggetti a titolo abilitativo.

Tali elementi comprendono:

- ◆ ricoveri attrezzi da giardino con struttura in legno, superficie non superiore a mq. 3,50 con altezza massima di mt. 2,30 senza opere in calcestruzzo;
- ◆ gazebo con struttura verticale in metallo o legno, aperti su tutti i lati, superficie massima non superiore a mq. 16,00, altezza massima al colmo non superiore mt 3,00 e copertura in tela, canniccio o materiale trasparente che **non** potranno avere funzione di ricovero autovetture o di deposito;
- ◆ pergolati con struttura composta da elementi verticali e orizzontali in metallo o legno, superficie massima di mq. 16,00 (avente lunghezza o larghezza massima di mt. 5,00), e altezza massima al colmo non superiore a mt. 3,00, idonei a sostenere il verde rampicante. Gli elementi orizzontali devono determinare un rapporto di foratura non inferiore ai 4/5 della superficie;
- ◆ piscine fuori terra con struttura smontabile, aventi una superficie massima non superiore a mq. 20,00 e una profondità massima di mt 1,50;
- ◆ barbecue in muratura di superficie massima non superiore a mq. 2,00 con altezza massima di mt 2,00. per i barbecue dotati di camino, la fuoriuscita dei fumi dovrà verificarsi a distanza non inferiore a mt. 6,00 da qualsiasi finestra del vicinato a quota uguale o superiore.

Ciascuno degli arredi sopra descritti può essere realizzato in misura non superiore ad uno per ogni unità immobiliare unifamiliare o condominiale e nel rispetto delle distanze di cui al Codice Civile.

Gli interventi in eccedenza saranno subordinati a titolo abilitativo edilizio.

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

- 1) (omissis)
- 2) di dare atto che il nuovo articolo avrà numero 53 e che gli articoli successivi vengono rinumerati di conseguenza;
- 3) di approvare il testo coordinato del "Regolamento Edilizio Comunale", allegato alla presente

quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B”, completo delle modifiche ed integrazioni di cui al citato Elaborato, dando atto che, rispetto al precedente Regolamento, è stato aggiunto l’articolo n. 53 e che quindi lo stesso consta di n. 72 articoli;

4) di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo, formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999, n. 548-969 e successivamente modificato con la già citata Deliberazione del Consiglio regionale 8 luglio 2009 n. 267-31038;

5) di trasmettere copia della presente, nonché del Regolamento Edilizio come sopra modificato, al competente settore della Regione Piemonte, e di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR regionale;

6) di dare atto che il suddetto Regolamento entrerà in vigore al termine della ripubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune, da disporsi successivamente all’intervenuta esecutività del presente atto.